

**DETERMINAZIONE N. 198 DEL 22/04/2024****OGGETTO: ARTICOLO 53 DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 IN MATERIA DI ESPLETAMENTO DI INCARICHI AL DI FUORI DEI NORMALI DOVERI D'UFFICIO – AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. RICCARDO OLIVANI****IL RESPONSABILE DI Area Patrimonio e LLPP****VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’articolo 107, commi 1- 2-3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 stesso;
- l’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la deliberazione di Comitato Esecutivo 29 giugno 2021 n° 40 di approvazione del “Regolamento in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti dell’Ente allo svolgimento di attività esterne”;
- il Decreto del Presidente n° 1 del 03 gennaio 2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione – ivi incluso quello relativo all’Area “Patrimonio e Lavori Pubblici” - per il periodo 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

PREMESSO che:

- l’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 ribadisce il principio generale dell’esclusività della prestazione dei pubblici dipendenti;
- lo stesso articolo al comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;
- in merito a quanto disposto dall’articolo 409 del Codice di Procedura Civile e dai pareri ministeriali in materia, non possono essere concesse autorizzazioni alla sottoscrizione di collaborazioni coordinate e continuative, in relazione agli aspetti di parasubordinazione che caratterizzano tali rapporti di collaborazione, come la continuità in contrapposizione all’occasionalità della prestazione o il vincolo funzionale tra collaboratore e committente, né possono essere concesse autorizzazioni all’espletamento di prestazioni libero-professionali;
- a norma dell’articolo 53, comma 7, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165
 - ☐ l’autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti da parte dall’amministrazione di appartenenza. deve essere preventiva,
 - ☐ a tal fine l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,
 - ☐ la mancata previa autorizzazione determina altresì che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente già svolte sia versato, a cura dell’Amministrazione o ditta o persona fisica erogante o a cura del dipendente che lo abbia eventualmente già percepito, nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, per essere destinato ad incrementare il fondo di produttività;
- il comma 5 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 medesimo prevede che l’incarico extra ufficio sia autorizzabile a condizione che sia compatibile con i doveri d’istituto del dipendente interessato e che, nell’espletamento di tale incarico, non si determinino incompatibilità né di diritto, né di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;



- detto principio risulta rafforzato dall'espressa statuizione (di cui al comma 8) che le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi e parimenti (comma 9) non possano senza previa autorizzazione essere attribuiti incarichi retribuiti a dipendenti pubblici da parte degli enti pubblici economici o dei soggetti privati.

DATO ATTO che:

- al fine di formalizzare organicamente criteri oggettivi e predeterminati da adottare in caso di richiesta avanzata da dipendenti dell'Ente a svolgere incarichi esterni necessitanti di autorizzazione, con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 40 del 29 giugno 2021 è stato approvato apposito "Regolamento in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti dell'Ente allo svolgimento di attività esterne";
- l'articolo 13 di detto regolamento illustra l'iter da espletarsi - nel rispetto delle previsioni della normativa nazionale in materia - per l'autorizzazione di attività / incarichi / cariche soggetti ad autorizzazione espressa, non vietati dalla normativa generale e dal capo II del regolamento medesimo, quali incarichi extra-istituzionali temporanei ed occasionali a favore di soggetti sia pubblici che privati ed assunzione di cariche in enti, associazioni, società senza fini di lucro;
- ricorrendo detta fattispecie l'Ente è tenuto a concedere - sempre che ne sussistano i presupposti - formale autorizzazione, previo espletamento di apposita istruttoria (da esperirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta) atta a verificare la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, sotto tutti gli aspetti evidenziati nel regolamento stesso, nonché l'assenza di impedimenti derivanti da ragioni di opportunità, soprattutto in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione;
- il richiamato regolamento
 - ☐ enuclea all'articolo 7 i criteri per valutare l'autorizzabilità delle richieste, con particolare riguardo all'impegno di tempo (al di fuori dell'orario di lavoro) stimato considerati tutti gli incarichi nel corso dell'anno solare, all'entità del compenso rapportato alla retribuzione netta annua ed alla durata massima (tre anni) di una stessa attività senza soluzione di continuità,
 - ☐ dispone all'articolo 13.3 che il provvedimento autorizzatorio venga assunto dal dirigente / funzionario titolare di posizione organizzativa (oggi denominato funzionario ad Elevata qualificazione per effetto dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro) in relazione alle richieste dai dipendenti del suo ufficio.

CONSIDERATO che:

- con nota dell'11 aprile 2024 (protocollo n° 2238) il Sig. Riccardo Olivani, dipendente dell'Ente in qualità di istruttore amministrativo (già Cat. C1) ed assegnato all'area "Patrimonio- Lavori Pubblici", ha inoltrato richiesta di autorizzazione all'effettuazione di una prestazione occasionale a favore di Bureau Veritas Nextra srl attinente analisi tecniche dello stato di corrosione di impianti industriali tecnologici;
- nella richiesta il dipendente ha dichiarato che:
 - ☐ l'incarico prospettato non rientra fra i compiti d'ufficio,
 - ☐ non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del regolamento,
 - ☐ l'incarico verrà svolto fuori dall'orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'Ente,
 - ☐ assicurerà in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio,



☐ l'incarico non ha avuto inizio.

ATTESTATO che:

- il prospettato incarico extra ufficio è compatibile con i doveri d'ufficio dell'interessato e che, tenuto conto della professionalità del medesimo e del ruolo dallo stesso ricoperto, nell'espletamento di tale incarico non si determineranno incompatibilità né di diritto, né di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'Ente;
- l'incarico di che trattasi concorre all'arricchimento dell'esperienza professionale dell'interessato, da cui possa trarre utilmente un vantaggio anche l'Ente, atteso che egli potrà acquisire ulteriore esperienza e conoscenza dettagliata in relazione alla conoscenza di impianti industriali e tecnologici, utili ad espletare le funzioni il cui assolvimento viene per le pratiche di competenza, diretta od indiretta, dell'Ente al medesimo demandato.

VALUTATO che

- dalla documentazione pervenuta emerge che vengono certificati, nei termini di legge e di regolamento, tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione in oggetto e così:
 - ☐ l'incarico di che trattasi è riconducibile ad una prestazione occasionale,
 - ☐ per l'espletamento dell'incarico stesso è stata prescelta la figura dell'interessato in ragione dell'esperienza dallo stesso maturata nel settore,
 - ☐ lo stesso incarico viene richiesto con decorrenza dal 01 maggio 2024 (o dalla data autorizzazione se successiva) per un periodo di tempo indicativamente non superiore a 20 giorni,
 - ☐ il compenso indicato in via presuntiva per l'espletamento dell'incarico è pari ad € 3.000,00 oltre a contributi previdenziali dovuti,
 - ☐ la corresponsione degli emolumenti pattuiti verrà effettuata a consuntivo dell'attività svolta e non in forma periodica;
- dalla documentazione nel complesso pervenuta risultano acquisiti i dati necessari per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001 più volte richiamato.

RITENUTO pertanto di autorizzare, ai sensi del succitato articolo, il Sig. Riccardo Olivani ad assumere da Bureau Veritas Nextra srl l'incarico di cui sopra, nell'intesa che l'esercizio di prestazioni di lavoro extra ufficio di che trattasi dovrà avvenire al di fuori del normale orario di servizio, al di fuori della sede di servizio del dipendente e senza utilizzare attrezzature di proprietà dell'Ente né di personale dipendente dello stesso.

ATTESTATA - ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato - la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente provvedimento

DETERMINA

1. di autorizzare il Sig. Riccardo Olivani - profilo professionale istruttore amministrativo (già Cat. C1) ed assegnato all'area patrimonio- Lavori Pubblici - all'assunzione dell'incarico specificato nella parte narrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e nel rispetto delle



disposizioni del “Regolamento in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti dell’Ente allo svolgimento di attività esterne” approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 40 del 29 giugno 2021, alle condizioni previste da tale normativa e regolamentazione;

2. di stabilire che si provvederà ad acquisire dal soggetto conferente (Bureau Veritas Nextra srl) la comunicazione dei dati definitivi - di cui all’articolo 53, comma 11, del Decreto Legislativo 165/2001 - necessari all’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni rese dal personale;
3. di dare atto che – in ottemperanza a quanto disposto dai successivi commi 12 e 13 - verranno trasmessi in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica i correlati dati richiesti;
4. di attestare che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 come introdotto dalla Legge 06 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in capo a chi sottoscrive questa determinazione;
5. di dare atto che alla tenuta della pratica ed all’effettuazione della comunicazione del presente provvedimento al dipendente interessato ed al soggetto conferente provvederà il servizio personale
6. di dare atto che:
 - ☐ i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito web dell’Ente nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - ☐ la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Ente, come disposto dall’articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
 - ☐ la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni e pubblicata all’Albo Pretorio;

Il Responsabile di Area
GANDOLFI GIULIANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005*